

UNIONE' MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO
(Cambiasca – Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

CONVENZIONE

**PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO DELLE
FUNZIONI FONDAMENTALI DA PARTE DEI COMUNI DI AURANO, CAPREZZO ED INTRAGNA.**

(art. 14, comma 27, del D.L. n° 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n° 122)

L'anno, il giorno del mese di in Cambiasca nella Sede dell'Unione Montana Valgrande e del lago di Mergozzo.
TRA

- 1) UNIONE MONTANA VALGRANDE E DEL LAGO DI MERGOZZO;
- 2) Comune di AURANO;
- 3) Comune di CAPREZZO;
- 4) del Comune di INTRAGNA;

PREMESSO

- che le disposizioni dell'art. 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. n° 78/2010, convertito nella legge n° 122/2010, nel testo vigente, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- che la Regione Piemonte, con la L.R. 28/09/2012 n° 11, oltre al riordino della disciplina sugli enti locali, ha applicato le diverse disposizioni dettate dalla legge n° 135/2012, ed in particolare quelle norme sugli enti locali sancite dall'art. 19 e disciplinanti le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi, prevedendo in tale contesto esclusivamente ed obbligatoriamente, per i Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, l'istituzione delle "Unioni Montane di Comuni" (art. 4), accanto allo strumento della "Convenzione" (art. 5);
- che i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione delle funzioni fondamentali, approvando nel contempo il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione montana Valgrande e del lago di Mergozzo, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni di Aurano, Caprezzo e di Intragna, delle seguenti funzioni fondamentali come individuate dall'art. 14, comma 27, del D.Lgs. n° 78/2010, nel testo vigente:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, digitalizzazione e transizione digitale;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale, fatto salvo, anche per i restanti comuni, quanto già gestito dall'Unione in merito alle funzioni e ai servizi gestiti dalla ex Comunità Montana del Verbano e trasferiti senza soluzione di continuità;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, fatto salvo, anche per i restanti comuni, quanto già gestito dall'Unione in merito alle funzioni e ai servizi gestiti dalla ex Comunità Montana del Verbano e trasferiti senza soluzione di continuità;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l-bis) i servizi in materia statistica;

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni conferenti le funzioni.

ART. 2 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 9.

2. Da tale data l'Unione subentra progressivamente ai Comuni nei procedimenti e nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Comuni.

3. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze non riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa nonché risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, nonché di quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.

5. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e trasferito/comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. L'Unione può avvalersi altresì di specifiche convenzioni (ex art. 30, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000) con altri Comuni dell'Unione, nell'intento di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali e tenendo conto dell'effettiva dimensione degli indicatori di attività dei servizi da associarsi nonché della tipologia degli stessi.

3. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

4. L'Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie trasferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

6. La dotazione organica viene annualmente determinata nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4 – CONFERENZA DEI SINDACI

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione.

2. La Conferenza è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, ed è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione.

3. La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

4. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata anche presso ciascuna sede dei Comuni aderenti ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri.

5. Le decisioni in seno alla Conferenza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;

b) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità;

c) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra gli Enti convenzionati;

e) esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

7. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario dell'Unione e, se del caso, trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

ART. 5 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione partecipano alla complessiva copertura delle spese relativamente ai servizi conferiti sulla base di quanto stabilito all'art. 7, commi 6 e 7, nonché all'art. 29, comma 4, dello Statuto dell'Unione.

3. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. L'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni.

5. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

6. I trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione andranno conferiti all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

ART. 6 – SEDE

1. La sede per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è prioritariamente la sede dell'Unione nonché, in subordine, e per le attività da svolgersi eventualmente in forma decentrata, la sede dei singoli Comuni.

2. L'Unione dovrà comunque garantire l'apertura al pubblico degli uffici comunali con periodicità che sarà stabilita da parte della Conferenza dei Sindaci e comunque in misura non inferiore a quattro ore settimanali per ciascun comune, fatta eccezione per i periodi corrispondenti alle consultazioni elettorali.

2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

ART. 7 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene senza ulteriori formalità, dalla data di decorrenza della presente convenzione.

3. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

4. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

ART. 8 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. L'Unione subentra alle convenzioni in essere o può stipulare convenzioni con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza.

2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE

1. La presente convenzione decorre dal ed ha durata indeterminata salvo quanto previsto al successivo art. 10.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.

ART. 10 – REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione la durata minima del conferimento delle funzioni di cui alla presente convenzione è stabilita in 5 anni.

2. E' facoltà di ogni Comune decorso il periodo di 5 anni di cui al comma 1 revocare unilateralmente il conferimento della funzione adottando apposita deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione e i Consigli degli altri Enti aderenti prenderanno atto di tale deliberazione assumendo gli atti conseguenti.

3. La revoca ha effetto alla data del 1° gennaio, decorsi almeno sei mesi dalla assunzione della relativa deliberazione consiliare.

4. Il Comune che esercita la facoltà di revoca del conferimento della funzione ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.

5. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune; Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.

6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 11 – AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni per l'esercizio associato delle funzioni deve essere presentata all'Unione e trasmessa per conoscenza a tutti i comuni associati.

2. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione e dei Comuni associati sentita la Conferenza dei Sindaci.

3. E' possibile deliberare anche l'adesione di nuovi Comuni alla gestione associata di uno o più singole funzioni.

ART. 12 – ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. In relazione all'esercizio associato delle funzioni restano in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli comuni.

2. L'Unione s'impegna alla riformulazione unitaria dei regolamenti comunali d'interesse, nell'ambito del mantenimento delle peculiari competenze di ogni singola amministrazione e sulla base di criteri di semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, comprensibilità.

3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato dagli organi competenti dei singoli comuni.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i soggetti convenzionati, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, è affidata in via prioritaria alla Conferenza dei Sindaci.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le due convenzioni già in essere alla data di decorrenza della presente convenzione (Ufficio Tecnico e Protezione Civile) come trasferite senza soluzione di continuità dalla ex Comunità Montana del Verbano, mantengono la loro efficacia esclusivamente per i Comuni non facenti parte della presente convenzione.

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.